Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(920)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, numero 919.

Modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 16 del regolamento approvato con il R. decreto 4 maggio 1922, n. 627;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento di cui al R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia:

I. — Il secondo ed il terzo capoverso dell'art. 2 sono modificati come segue:

« 2) dal direttore della sede provinciale di Caltanissetta dell'Istituto nazionale infortuni;

« 3) da un rappresentante dell'Ente zolfi siciliani ».

II. — L'art. 4 è modificato come segue:

« Al trattamento di previdenza di cui al presente regolamento si provvede mediante polizze di assicurazione emesse a favore di ciascun impiegato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« La forma di assicurazione che è uguale per tutti gli impiegati dovrà garantire:

« *a*) in caso di vita, alla scadenza stabilita, il pagamento di una rendita annua vitalizia;

« *b*) in caso di morte, in qualsiasi epoca, il pagamento agli aventi diritto per legge, una volta tanto, di un capitale pari a cinque annualità della rendita assicurata.

« Dovrà inoltre essere prevista la facoltà per l'impiegato di optare, alla scadenza stabilita, per una diversa combinazione di capitale e di rendita, subordinatamente al benestare della commissione di cui all'art. 2, la quale deciderà tenendo presente la composizione della famiglia dell'impiegato ».

III. — L'art. 5 è modificato come segue:

« La rendita vitalizia assicurata, normalmente decorre dal 60° anno di età per gli impiegati tecnici purchè abbiano prestato servizio nelle miniere per almeno 15 anni, e dai 65 anni di età per gli impiegati amministrativi purchè abbiano prestato servizio in tale qualità per almeno 20 anni. Il servizio può anche non essere continuativo.

« Agli impiegati amministrativi che hanno la qualità di direttori amministrativi è corrisposta ai 65 anni di età una rendita uguale a quella corrisposta agli impiegati tecnici. Agli altri impiegati amministrativi la rendita sarà stabilita in misura tale che, anticipandone la decorrenza all'età di 60 anni, essa risulti uguale alla metà della rendita spettante agli impiegati tecnici ».

IV — L'art. 7 è modificato come segue:

« Al pagamento dei premi per il trattamento di previdenza previsto nel presente regolamento si provvede:

« 1) con le somme versate all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo seguente

« 2) con una quota di concorso a carico di ciascun impiegato nella misura di un sesto del premio annuo per esso stabilito.

« I concessionari ed esercenti le miniere di zolfo sono obbligati a trattenere sullo stipendio degli impiegati detta quota di concorso e di riversarla all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

« Sono esclusi dal pagamento di questa quota gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano età non inferiore ai 60 anni;

« 3) con gli altri fondi eventualmente destinati per la previdenza a favore del personale previsto nel presente regolamento ».

V — L'art. 12 è modificato come segue:

« La commissione di cui all'art. 2 provvederà a prendere accordi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'esecuzione del presente regolamento. Le norme concordate saranno approvate con decreto Luogotenenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

« Esse, fra l'altro, dovranno precisare: le modalità per la trasformazione delle polizze preesistenti e la ripartizione del fondo di riserva accantonato; la nuova tariffa di assicurazione ed i valori delle opzioni al termine del contratto; le condizioni particolari per i casi di invalidità; gli abbandoni del servizio prima del raggiungimento del numero di anni di servizio richiesti dall'art. 5, gli eventuali aumenti di rendita e di capitale alla morte per gli impiegati in servizio, di sola rendita per i già pensionati, in dipendenza di aumenti di disponibilità; le condizioni per il conto fruttifero di cui al terzo comma dell'art. 8 ».

VI. — L'art. 16 è modificato come segue:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, promuoverà la revisione delle presenti norme ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, con le norme di cui al punto V, comma primo, del presente articolo.

Art. 2.

Per tutti coloro che alla data del 1° gennaio 1941 risultavano ammessi al trattamento di previdenza di cui al regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627, e per i già pensionati, semprechè abbiano rivestito la qualifica di impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo fino all'atto del pensionamento, i contratti di assicurazione in corso verranno trasformati con effetto dalla data medesima.

La forma d'assicurazione sarà quella di cui all'articolo 4 del regolamento stesso nel testo modificato dal presente decreto per tutti coloro che al 31 dicembre 1940 non risultavano entrati in godimento della rendita; per i già pensionati a tale data, invece, il capitale alla morte sarà commisurato a 4, 3, 2, 1, annualità di rendita secondo che l'entrata in godimento della rendita sia avvenuta rispettivamente nel 1940, nel 1939, nel 1938, ovvero negli anni 1937 e precedenti.

I nuovi importi delle rendite vitalizie saranno stabiliti in base ai rapporti fissati negli articoli 5 e 10 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

L'ammontare delle rendite sarà determinato:

1) in base a un premio annuo complessivo iniziale pari ai tre quarti del contributo medio annuo versato all'Istituto nazionale delle assicurazioni durante il triennio 1938-1940, in base al R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 299;

2) in base ad un premio unico pari ai tre quarti del fondo di riserva accantonato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni al 31 dicembre 1940, in conformità del penultimo capoverso dell'art. 8 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

Le polizze di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto dovranno rimanere depositate presso la Commissione di cui all'art. 2 del regolamento succitato e non potranno essere consegnate ai titolari se non in seguito a deliberazione della Commissione stessa.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 143. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 180.

Norme riguardanti il funzionamento della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, che ha istituito una Commissione allo scopo di studiare e proporre le riduzioni da apportare alle spese dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavori della Commissione istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, prende parte, quale membro effettivo, in rappresentanza della Commissione per la riforma della pubblica amministrazione nominata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1944, il presidente della sottocommissione per la riforma della burocrazia.

Art. 2.

L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I Comitati debbono rassegnare le loro relazioni e conclusioni alla Commissione di cui all'art. 1 entro il 30 aprile 1946.

« Entro i successivi due mesi la Commissione deve proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i provvedimenti che essa ritiene necessari per la riduzione delle spese dello Stato ».

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 144. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1946.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1932, che stabilisce il numero degli agenti di cambio e la misura delle cauzioni per le singole Borse valori del Regno;

Visto il bando del concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1942, n. 78, indetto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, per la copertura di un posto vacante nel ruolo degli agenti di cambio presso quella Borsa valori;

Visti i pareri della Deputazione di borsa e della Commissione del listino di Venezia;

Vista la deliberazione in data 1° luglio 1944 del Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, relativa alla graduatoria del candidato risultato idoneo al concorso predetto;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Stefano Dufour di Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1946
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 327. — GRIMALDI

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1946.

Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1944, che scioglieva il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane e nominava commissario straordinario del Fondo stesso il commendatore dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe;

Considerato che il comm. dott. Giuseppe Vetrano cessa dal predetto incarico per aver rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. avv. Dante Crudele, direttore generale delle Dogane e imposte indirette, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane, in sostituzione del comm. dott. Giuseppe Vetrano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1082)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1946.

Modifica del prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto l'art. 118 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1938, che istituisce un nuovo denaturante generale degli spiriti e ne determina il prezzo;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il prezzo del denaturante generale degli spiriti all'aumentato costo delle materie prime e dei trasporti;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti, di cui al decreto Ministeriale 5 ottobre 1938, è fissato in L. 220 per ogni litro per le spedizioni e consegne effettuate dal Laboratorio denaturanti a partire dal 15 novembre 1945.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Chieuti (Foggia) e Mirabello Eclano (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Antonio Rossi fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petina (Salerno);

Il sig. Nicola Mancini di Lorenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia);

Il prof. Riccardo D'Assisi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mirabello Eclano (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sac. Giovanni Di Maggio di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, relativo ai prezzi di conferimento della canapa macerata e di quella in bacchetta verde di produzione 1945;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle sementi di canapa produzione 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di conferimento delle sementi di canapa del raccolto 1945;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945, per le varietà sotto indicate, sono stabiliti come segue:

a) L. 10.000 al quintale per la varietà « Nostrana », con il minimo di germinabilità dell'85 % e con il 98 % di purezza;

b) L. 11.000 al quintale per la varietà « Carmagnola », con il minimo di germinabilità dell'80 % e con il 98 % di purezza;

c) L. 11.000 al quintale per la varietà « Eletta nostrana », con il minimo di germinabilità dell'85 % e con il 98 % di purezza.

I prezzi di cui sopra che si riferiscono a prodotto reso franco magazzino ammasso, tela da rendere all'atto stesso del conferimento dovranno essere aumentati o diminuiti di L. 30 al quintale, rispettivamente per ogni grado, in più o in meno, di germinabilità rispetto alle percentuali base sopra indicate di ciascuna varietà, fermo in ogni caso il principio di non accettare come semente quella la cui germinabilità sia inferiore al 75 % se di varietà « Carmagnola » e all'80 % se di varietà « Nostrana » o « Eletta nostrana ».

Art. 2.

I prezzi di cessione dall'ammasso ai canapicoltori del seme atto alla semina, saranno quelli di conferimento su riportati, maggiorati del 15 % a copertura delle spese di gestione, per prodotto franco piede magazzino, tela a rendere.

Roma, addì 9 aprile 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1946.

Settimo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i Regi decreti 26 marzo 1922; 24 gennaio 1926; 10 luglio 1930; 2 agosto 1938 e 7 agosto 1936, con i quali furono approvati, rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1945, numero 2486, con cui è stata disposta la pubblicazione dello schema di un sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto lo schema di un settimo elenco suppletivo concernente l'iscrizione tra le acque pubbliche del pozzo Arcifa Grazia non comprese nei precedenti elenchi, compilate e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catania, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: BRUNO

Schema per il 7° elenco delle acque pubbliche della provincia di Catania

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzo Arcifa Grazia fu Giuseppe vedova Marletta, portata presunta litri 25	Contrada Petraro	Territorio di Belpasso	Tutte le acque che si estraggono dal pozzo

Roma, addì 12 aprile 1946

p. *Il Ministro*: BRUNO

(1071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ricostituzione del comune di Arnaz

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1680;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Arnaz, aggregato con R. decreto 28 giugno 1928, n. 1680, al comune di Verrès, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Arnaz e di Verrès, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Verrès, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Arnaz e di Verrès, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Arnaz e del comune di Verrès, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

(1093) *Il presidente*: FEDERICO CHABOD

Ricostituzione del comune di Avise

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 542;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Avise, aggregato con R. decreto 1° marzo 1928, n. 542, al comune di Arvier, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Avise e di Arvier, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Arvier, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Avise e di Arvier, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Avise e del comune di Arvier, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

Il presidente: FEDERICO CHABOD

(1094)

Ricostituzione del comune di Hône

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, n. 1204;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, relativo alla facoltà concessa al Consiglio della Valle d'Aosta di provvedere alla revisione straordinaria delle circoscrizioni comunali modificate durante il cessato regime, sulla base dello stato di cose esistente prima del 1922, nonchè di ripristinare nella loro forma originaria i nomi di località, soppressi o modificati dal passato regime;

Vista la deliberazione 7 marzo 1946 del Consiglio della Valle;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Hône, aggregato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1204, al comune di Bard, è ricostituito con la denominazione, la circoscrizione territoriale e il capoluogo preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2.

Con successivo decreto, sentita la Giunta della Valle, sarà provveduto ad approvare gli accordi per il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Hône e di Bard, o, in caso di dissenso, i progetti compilati di ufficio dalla Giunta e approvati dal Consiglio, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, che si riferiscono ai suddetti Comuni.

Art. 3.

Il personale già in servizio presso il comune di Bard, passa alle dipendenze dei nuovi comuni di Hône e di Bard, conservando il trattamento economico già acquisito, le mansioni e l'anzianità di servizio rispettive.

La ripartizione sarà fatta di comune accordo fra gli Enti interessati in relazione alle esigenze dei servizi; in caso di dissenso, sarà provveduto di ufficio con successivo decreto, su proposta della Giunta.

Al personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti in applicazione del presente decreto, è esteso il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4.

Gli organici del ricostituito comune di Hône e del comune di Bard, deliberati dai Comuni stessi, saranno approvati dalla Giunta della Valle.

Art. 5.

Contro i decreti di cui agli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato ad Aosta, addì 10 marzo 1946

(1095) *Il presidente*: FEDERICO CHABOD

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castiglione di Sicilia (Catania), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 840.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1084)

Autorizzazione al comune di Trani (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 9 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Trani (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1085)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Santeramo in Colle (Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1086)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Luogotenenziale del 5 aprile 1946 registrato alla Corte dei conti il 13 stesso mese:

il dott. Triolo Antonino di Giuseppe, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nell'isola di Favignana, distretto notarile di Trapani, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(1123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	146575	230 —	Pagan Ruggero fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Ruggero fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan*, dom. a Venezia, con usufrutto come contro.
Id.	146667	230 —	Pagan Mario fu Luigi, dom. a Venezia, con usufrutto a Derome Fernanda di Adolfo ved. Pagan.	Pagan Mario fu Luigi, ecc. come sopra, con usufrutto come contro.
Rendita mista 3,50 %	5656	70 —	Aurame *Emanuele* fu Santino, dom. a Zuccarello (Genova).	Aurame *Eugenio Emanuele* fu Santino, domiciliato a Zuccarello (Genova).
Id.	5657	70 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	443265	843,50	Damiani Walter fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno Lomellina (Pavia).	Damiani Walter fu *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre *Antonietta* od *Annetta* Pennazzo fu Luigi ved. Damiani, dom. a Dorno (Pavia).
Id.	443266	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443267	1890 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	5905	1185 —	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie di Rivalta Antonio, dom. a Firenze (con vincolo dotale).	Fantini Lorenzina fu Lorenzo, moglie *legalmente separata* di Rivalta Antonio, domiciliata a Firenze (vincolo dotale).
P. R. 3,50 % (1934)	497398	350 —	*Pisciotti Carmela* fu Michele, moglie di Salvatore Di Palma fu Giovanni, dom. in Pagani (Salerno), con vincolo dotale.	*Pisciotta Maria Carmela* fu Michele ecc. come contro.
Id.	344498	150,50	Magrassi *Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.	Magrassi *Maria Domenica Pasqualina* fu Giovanni, moglie di Ivaldi *Paolo Carlo Oreste* fu Giuseppe, dom. in Tortona (Alessandria), con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	690623	490 —	Caprara Antonia di Guglielmo, moglie di Della Rocca Antonio di Nicola, dom. a Perugia, vincolata per dote, con usufrutto congiuntivo e cumulativo a favore dei coniugi Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Sveva* fu Luigi, dom. a Perugia.	Come contro, con usufrutto a favore di Caprara Guglielmo di Cesare e Ceccherini *Cornelia Sveva Chiara* fu Luigi, dom. a Perugia.
Red. 3,50 % (1934)	168792	490 —	Caprara Giovanna di Guglielmo, ved. di Bellingeri Arnaldo, dom. a Bologna, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 febbraio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.